

IL TRIBUNALE DI ROMA

Quarta Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. 608 R.G. anno 2022

promosso da

CIDA FUNZIONI CENTRALI (in sigla, CIDA FC) – Associazione sindacale nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità degli Enti Pubblici non economici, dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali e di altri Enti Nazionali – sezione CIDA FC Sicurezza Trasporti, con sede in Roma, Viale del Policlinico 129/A, C.F. 97899450585, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. [redacted] nato a [redacted] residente in [redacted], Via [redacted] C.F. [redacted] rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Pasquale Passalacqua, C.F. PSSPQL68L15F839Y, e dall'Avv. Luigi Passalacqua, C.F. PSSLGU79B08C034J, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Filippo Corridoni n. 19

Ricorrenti

nei confronti di

E.N.A.C. - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE, C.F. 97158180584, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso e rappresentato congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce al presente atto dagli avv.ti dell'ENAC [redacted] ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Generale dell'ENAC, viale del Castro Pretorio 118, 00185 Roma

Resistente

Il Giudice dott. Claudio Cottatellucci, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 febbraio 2022, ha emesso il seguente

DECRETO

Agisce la CIDA FC chiedendo a questo Tribunale che accerti la condotta qualificata come antisindacale adottata dall'ENAC che ha conferito all'[redacted] con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Aeroportuale [redacted] incarico che ha comportato il trasferimento della dipendente presso tale struttura senza il preventivo nulla osta da parte dell'O.S.

Ha sostenuto il carattere antisindacale di questa scelta per violazione dell'art. 22, L. n. 300/70 e dell'art. 20, comma 4, del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 S.L. ha chiesto che, in conseguenza dell'accertamento della condotta antisindacale, fosse ordinato all'Enac la cessazione di questa condotta e ne fossero rimossi gli effetti, con conseguente annullamento dell'atto di assegnazione e contestuale assegnazione all'[redacted] della [redacted] site presso la sede dell'Ente in Roma, Viale Castro Pretorio n. 118, ovvero assegnazione di una Direzione equivalente, collocata presso la sede dell'Ente in Roma, Viale Castro Pretorio n. 118".

Ha affermato:

per quanto attiene l'associazione sindacale ricorrente, che costituisce una primaria associazione sindacale nazionale dei Dirigenti e delle Alte professionalità degli Enti pubblici non economici, dei ministeri, delle agenzie fiscali e di altri enti nazionali, aderente alla

Federazione nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Funzione Pubblica (FP CIDA) e per il suo tramite alla Confederazione CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità), organizzata in Sezioni – ciascuna dotata di autonomia politica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale – tra le quali figura CIDA FC Sicurezza Trasporti; che è pienamente rappresentativa nell'ambito dell'area delle Funzioni Centrali, come risulta anche dall'ultimo rapporto disponibile sulla rappresentatività sindacale, riferito al triennio 2016-2018, pubblicato dall'Aran; che proprio in ragione della sua rappresentatività ha sottoscritto il 9 marzo 2020 il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016 – 2018;

per quanto attiene il ruolo di dirigente sindacale dell'██████████, sarebbe stato svolto da tempo e formalizzato con comunicazione dalla CIDA inviata all'Enac il 30 settembre 2020 con la quale l'██████████ è stata designata come componente della delegazione sindacale trattante in sostituzione del precedente delegato, dott. ██████████ che il 28 dicembre 2020 è stata nominata membro dell'esecutivo; che in questa veste ha partecipato a numerosi tavoli negoziali nelle trattative riguardanti la contrattazione integrativa aziendale;

per quanto riguarda la procedura di interpello ed il trasferimento ha affermato che come tutti gli altri dirigenti a seguito della procedura di interpello aperta con comunicazione del 4 novembre 2021 aveva dovuto segnalare il proprio interesse per alcune delle posizioni disponibili e per questo aveva indicato la Direzione ██████████, ovvero la Direzione N. ██████████ che entrambe le Direzioni richiamate si trovano presso la sede dell'Ente in Roma, Viale Castro Pretorio n. 118; che la Direzione ██████████ di cui era stata titolare sino al 31 dicembre 2021 era stata divisa in due nuove direzioni: Direzione ██████████ e Direzione ██████████ e ██████████ che conclusa la procedura di interpello era stata invece assegnata alla Direzione Aeroportuale ██████████ sita presso l'aeroporto ██████████ che a fronte della diffida inviata il 9 dicembre 2021 dal CIDA all'Enac, il Direttore Generale aveva risposto con una nota nella quale si afferma che *"tale incarico avrà una durata non superiore a dodici mesi in attesa della conclusione delle operazioni concorsuali che consentirà la individuazione di un differente dirigente cui attribuire la titolarità dell'incarico"*.

Ha quindi esposto i motivi in diritto in base ai quali ritiene antisindacale la scelta di trasferimento effettuata dall'Ente.

Notificato il ricorso, si è costituito l'Enac con memoria trasmessa il 14 febbraio 2022 nella quale ha concluso chiedendo sia dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

Ha sostenuto, in via pregiudiziale, che l'associazione ricorrente non sarebbe attivamente legittimata in quanto priva del necessario requisito della diffusione sul territorio nazionale; ha precisato a questo riguardo che tale requisito non andava confuso con quello richiesto dall'art. 19 della stessa legge n. 300/70 per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo.

Nel merito ha invece sostenuto che l'assegnazione dell'██████████ alla Direzione Aeroportuale ██████████ difetterebbe sia dell'elemento oggettivo come di quello soggettivo che debbono integrare la condotta antisindacale: quanto al primo, perché non vi sarebbe lesione degli interessi dei lavoratori rappresentati in quanto *"l'attività sindacale svolta dai membri della delegazione sindacale della CIDA FC, tra cui anche ██████████ si estrinseca con la partecipazione alle riunioni al tavolo con l'Amministrazione"* che sistematicamente si svolgono anche con collegamento in videoconferenza; quanto al secondo ha richiamato il fatto che l'assegnazione non sarebbe stata in ogni caso mossa da un intento antisindacale.

Ha poi sostenuto che la tutela approntata dall'art. 22 S.L. riguarderebbe i soli dirigenti della R.S.A., sarebbe quindi rivolta *"ai rappresentanti sindacali individuati all'esito di una consultazione elettorale aperta a tutti i lavoratori, iscritti o meno al sindacato, per la quale si procede con scrutinio interno alla struttura lavorativa, pubblica o privata che sia nell'ottica di garantire il diritto/dovere dell'eletto di mantenere il rapporto con i suoi elettori"*; ne sarebbe quindi esclusa l'██████████ che non è stata invece eletta ma designata.

Per quanto riguarda l'omessa richiesta del nulla osta per il trasferimento del dirigente sindacale, ha sostenuto che in questa eventualità non sarebbe stato necessario il nulla osta ed invece sufficiente la sola comunicazione all'associazione sindacale – seppure in questo caso effettuata a seguito della diffida – in quanto l' [redacted] nella sua qualità di dirigente dell'ENAC, sarebbe destinatario di un incarico dirigenziale destinato a mutare nel tempo, in attuazione del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali, funzionale anche al rispetto delle misure preventive in materia di contrasto alla corruzione.

Ha infine sostenuto che l'azione proposta, formulata in relazione ad una condotta ritenuta antisindacale plurioffensiva, è ricompresa nella competenza del giudice ordinario *“purché non venga contemporaneamente richiesta dal sindacato ricorrente anche la rimozione del provvedimento ritenuto lesivo, cosa che è avvenuta nella fattispecie in esame, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito”*.

Osserva questo giudice quanto segue.

Ha correttamente rilevato l'Enac, con osservazione sostanzialmente non controversa, che nella prospettazione della parte ricorrente quella che viene posta in discussione è una condotta descritta come plurioffensiva, seppure ad agire in questo giudizio è solo l'organizzazione sindacale.

La plurioffensività è strettamente connessa alla lamentata violazione dell'art. 22 S.L. che, come ha osservato la Corte di legittimità in una pronuncia certamente pertinente con l'oggetto di questo giudizio, assolve una specifica funzione: *“la ratio del necessario preventivo assenso dell'organizzazione medesima va ricercata nella necessità di tutelare non solo e non tanto il dipendente, che potrebbe essere esposto a ritorsioni connesse con il ruolo apicale ricoperto, quanto l'attività sindacale dell'associazione, che in astratto potrebbe subire un pregiudizio a causa dell'allontanamento del dirigente da un determinato contesto lavorativo, in ipotesi più favorevole rispetto ad altri per l'esercizio delle attività tutte in cui si compendia la libertà sindacale”* (Cass., 5 giugno 2017 n. 13938).

Se dunque l'azione mira a neutralizzare gli effetti di una condotta plurioffensiva, tutte le volte che viene in questione il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 22 S.L. viene in evidenza principalmente la tutela dell'attività sindacale dell'associazione.

Questo inquadramento vale a chiarire come non possa ritenersi fondata la prima - in ordine logico - delle eccezioni formulate dall'ente, laddove sostiene che verrebbe meno la giurisdizione ordinaria (si deve ritenere, anche se non esplicitato, in favore di quella amministrativa) ogni volta che si chiede l'annullamento di un atto amministrativo, in questo caso l'assegnazione dell' [redacted] la Direzione [redacted] prima di tutto l'atto in questione costituisce espressione del potere di gestione del rapporto di lavoro da parte dell'ente, come tale quindi giustiziabile proprio dinanzi al giudice ordinario, in secondo luogo non è qui in discussione l'atto ma il procedimento che ha portato alla sua emissione, in particolare l'omessa richiesta di nulla osta, essendo questo il profilo censurato dall'azione proposta, persino a prescindere dallo specifico contenuto dell'atto.

Sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario.

Con un secondo argomento, ha sostenuto l'ente che difetterebbe la legittimazione ad agire dell'associazione sindacale perché priva del carattere della nazionalità; questo rilievo è però smentito da una serie di elementi evidenziati già nel ricorso introduttivo: si tratta di organizzazione sindacale aderente alla CIDA, organizzate in sezioni, la cui rappresentatività è riconosciuta dal rapporto dell'ARAN prodotto in atti; proprio in ragione di questa rappresentatività ha sottoscritto il 9 marzo 2020 il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali.

Con un terzo argomento, l'ente resistente ha affermato che nella tutela approntata dall'art. 22 S.L. non sarebbe ricompresa l' [redacted] che non è stata, come i dirigenti della RSA, eletta, quanto invece designata dall'organizzazione sindacale; l'art. 22 S.L. deve essere correlato, per l'interpretazione corretta dell'ambito soggettivo della sua applicazione, con quanto disposto dall'art. 20 del CCNQ *“prerogative sindacali”* del 4 dicembre 2017 secondo

il quale *"Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente"*; precisa a sua volta l'art.3 lett. e) che sono da ricomprendere nella categoria dei dirigenti sindacali *"i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa"*.

E' dunque corretta l'inclusione dell'avv. [redacted] nell'ambito di applicazione dell'art.20 del CCNQ prerogative sindacali.

Con un quarto argomento, l'ente ha sostenuto che quello in questione non sarebbe un trasferimento quanto invece un'assegnazione ad altro incarico della dirigente effettuata secondo le regole specifiche imposte appunto per la dirigenza, anche in ossequio alle disposizioni in materia di contrasto alla corruzione che indicano la necessità di effettuare rotazioni nelle assegnazioni.

Proprio per la funzione di tutela dell'esercizio dell'attività sindacale, quella che deve essere considerata non è la denominazione formale del provvedimento, quanto invece i suoi effetti, per comprendere i quali occorre richiamare l'art. 18 co.4 del CCNQ *"prerogative sindacali"* del 7 agosto 1998 il quale chiarisce inequivocabilmente che si è in presenza di un trasferimento tutte le volte in cui la nuova assegnazione comporta lo svolgimento di attività lavorativa *"ubicata in sede diversa"*. Nessun dubbio, alla luce di questa specificazione, che in questo caso quello che è stato disposto dall'ente resistente sia un vero e proprio trasferimento.

Con un quinto, ed ultimo, argomento l'ente resistente sostiene che in questo caso non vi sarebbe né l'elemento soggettivo proprio della condotta antisindacale, né quello oggettivo.

Quanto al primo, sarà sufficiente osservare che l'intenzionalità della condotta non costituisce elemento essenziale della sua antisindacalità, da commisurare solo in relazione agli effetti obiettivi; quanto a questi, la violazione della regola indicata dall'art. 22 S.L. costituisce in sé condotta antisindacale perché priva l'associazione sindacale del potere di effettuare quelle valutazioni, che solo a lei competono, che consentono di apprezzare se il trasferimento di un suo dirigente possa o meno incidere sull'efficacia della sua azione e della sua presenza sul posto di lavoro.

In questo caso la mancata richiesta del nulla osta (certamente non surrogabile con una comunicazione ex post) non è controversa: di qui l'antisindacalità della condotta.

Da ultimo, ma solo ad integrazione di quanto sin qui osservato, non sembra effettivamente decisivo in questo caso il riferimento all'esigenza di rotazione degli incarichi dei dirigenti richiesto dalla normativa anticorruzione: la posizione della dirigente sindacale poteva essere certamente modificata, assicurando la rotazione necessaria, senza per questo effettuare un trasferimento destinando l'avv. [redacted] alla diversa sede di [redacted].

Dall'accertata antisindacalità deriva l'accoglimento del ricorso, con ordine all'ente resistente di cessare da questa condotta e con annullamento dell'incarico dirigenziale dell'avv. [redacted] di Direttore della Direzione [redacted] sita presso l'aeroporto di [redacted].

Esorbita invece dall'azione proposta la domanda di assegnazione ad una delle due posizioni richieste dall': [redacted] nel corso della procedura di interpello, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità dell'ente resistente, comunque tenuto, nel caso di trasferimento della dirigente in unità produttiva ubicata in sede diversa da quella in Roma, in Viale Castro Pretorio n. 118, ad attivare la procedura di cui all'art. 22 S.L.

In questi termini viene dunque parzialmente accolto il ricorso.

Seguono la soccombenza le spese di lite come liquidate in dispositivo, nella misura del 50%, con parziale compensazione delle stesse, tenuto conto del parziale accoglimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300

Dichiara antisindacale il comportamento tenuto da ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile nei confronti di Cida Funzioni Centrali ed ordina alla società resistente di rimuovere ogni effetto del comportamento stesso;

Annulla di conseguenza il conferimento all'av [redacted] dell'incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Aeroportuale [redacted] sita presso l'aeroporto di [redacted]

Liquida le spese di lite nella complessiva somma di € 3.500,00, e per l'effetto condanna ENAC al pagamento del 50% della somma indicata, pari ad € 1.750,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con compensazione del restante 50%

Roma, 27 febbraio 2022

Il Giudice